

Avv. Rocco Baldassini – Avv. Mariarita Tollis
Avv. Bruno Forte - Avv. Rino Troiani – Avv. Elisa Crocenzo
Sora (Fr) Via G. Matteotti n. 2 – 03039 - Tel. 0776 824375 – Fax 0776 822128
avv.roccobaldassini@pec.it - roccobaldassini@gmail.com

Raccomandata a.r.

Sora/Salbertrand 18.1.2018

Spett. Ministero dell'Ambiente
E della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 Roma



Spett. Telt sas
Via Paolo Borsellino n. 17 b
10138 Torino

Oggetto:

- Occupazione per la realizzazione del collegamento ferroviario Torino – Lione sezione internazionale – parte comune italo francese – sezione transfrontaliera – parte in territorio italiano
- Proprietario espropriando:
- POURPOUR CORRADO nato a Salbertrand (To) il 29.11.1969 ed ivi residente in Viale Europa n. 6 c.f. PRPCRD69S29H684E
- osservazioni

Il proprietario istante – assistito dagli Avvocati Rocco Baldassini e Mariarita Tollis Avvocati Fiduciari aderenti all'Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati - intende far riferimento al procedimento di cui in oggetto in relazione al quale produce la presente memoria allo scopo di rappresentare i diritti e gli interessi suscettibili di tutela e prefigurare i probabili esiti di un contenzioso, al fine di trovare un accordo bonario che lo eviti.

Al fine di prevenire eventuali contenziosi, lo scrivente intende fornire sin d'ora tutti gli elementi informativi utili alla individuazione dei danni che la realizzazione della prevista pista ciclabile produrrà alla proprietà privata ed alla corretta quantificazione della relativa indennità di esproprio.

- DESCRIZIONE E VALORE DEL BENE

I terreni occupandi siti in Comune di Salbertrand (To) sono utilizzati quale area di deposito e di stoccaggio di materiali cementizi e tubi.

La loro occupazione comporterà danni notevoli all'azienda, di cui lo scrivente è titolare, la quale sarà privata di un'area essenziale all'esercizio dell'attività commerciale e sarà costretta a reperire sul mercato altra area da destinare al medesimo, con ulteriori costi di cui l'amministrazione espropriante dovrà farsi carico.

Tale circostanza dovrebbe indurre l'amministrazione a modificare la previsione progettuale in modo da causare il minor danno possibile alla proprietà privata e comunque all'attività commerciale.

1) QUANTO ALL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Ai fini di un esatto inquadramento della fattispecie, si rende necessario premettere quanto segue.

L'art. 49/5 d.p.r. n. 327/2001 (significativamente rubricato "L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio"), ricalcando la previsione dell'art. 71/1 della previgente legge n. 2359/19865, prevede testualmente che "Le

disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rotture di argini e ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità”.

La chiara lettera della legge – laddove comprende “ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità” – ha inteso istituire una previsione generale idonea ad includere tutte le ipotesi che impongano un urgente e temporaneo utilizzo di beni privati non destinati ad essere espropriati.

E' appena il caso di precisare che nella fattispecie il proprietario non intende contestare vizi di legittimità degli atti adottati dalla p.a. ne' tanto meno una supposta illiceità di comportamento. Più' correttamente, esso intende prima di tutto evitare l'occupazione dei propri beni e comunque rivendicare le indennità conseguenti alla occupazione temporanea dell'area destinate a compensare il proprietario dei danni causati ai beni occupati dall'esercizio di un'attività legittima della p.a..

Sul punto, appare utile evocare il principio stabilito in materia dalla Corte di Cassazione che, dopo aver tracciato la distinzione tra la occupazione temporanea preordinata alla espropriazione (art. 22 bis d.p.r. n. 327/2001) e quella temporanea non preordinata alla espropriazione (art. 49 d.p.r. n. 327/2001) ha precisato testualmente quanto segue:

“E tanto era sufficiente ad escludere i vizi di legittimità dedotti dai ricorrenti posto che ogni altra doglianza relativa al quantum di detto indennizzo, ai criteri stabiliti per quantificarlo dagli art. 37 e segg., alla possibilità di includervi il valore dei materiali di cava estratti ed estraibili, nonché in caso contrario di denunciare il contrasto di dette norme con il precetto contenuto nell'art. 42 costituzione, nonché con l'art. 1 del protocollo 1 aggiuntivo alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, - nè alla logicità e congruità della motivazione che lo stesso deve contenere. Ma si concreta necessariamente in un'opposizione alla stima di detta indennità che in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia l'art. 22 bis) e 53 del citato T.U. appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (comma 3), e quindi alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello (art. 50, u.c., e art. 54)...” (Cass. SS.UU. 6.5.2009 n. 10362)

Conforme e' anche la più' recente giurisprudenza di legittimità secondo cui

“Il suddetto principio è stato affermato tanto per l'indennità di occupazione legittima del suolo destinato all'esproprio quanto per quello utilizzato quale per le fasce laterali occupate per le necessità del “cantiere” e transito (come nella fattispecie). Esso è da condividere, poichè si fonda sulla considerazione che - in presenza di legittimo procedimento di occupazione e di esproprio - il sistema prevede un nesso (logico e, soprattutto, economico) che, per la legge, lega, sempre e comunque, tutte le indennità (sia di espropriazione che di occupazione legittima), con la conseguenza che le disposizioni attinenti alle indennità da occupazione provvisoria legittima, perchè tendono al ristoro del reddito perduto durante l'occupazione del bene, non possono che fissare l'entità delle indennità di occupazione in misura strettamente percentuale all'indennità di espropriazione parimenti dovuta: quella annuale di “un dodicesimo” corrisponde, infatti e comunque, ad una redditività predeterminata in misura percentuale fissa (8,33% all'anno) dallo stesso legislatore (Cass. SS.UU. 12.3.2013 n. 6080)

E' noto che l'art. 50 d.p.r. n. 327/2001 prevede testualmente:

- che “*Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua*” (comma primo);
- che “*Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili*” (comma secondo);
- che “*Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili*” (comma terzo).

Appare utile segnalare il principio stabilito in materia dalla Corte di Cassazione (SS.UU. 27.3.2012 n. 4885) secondo cui

“Devesi infatti ribadire che l'indennità di occupazione legittima, che, in base alla L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3, è pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, “calcolata a norma dell'art. 16 della stessa legge, e quindi pari all'8,33% annuo della base di computo, va commisurata alla definitiva indennità di espropriazione effettivamente dovuta, dovendo ad essa attribuirsi quella stessa qualificazione di indennità provvisoria che si rinviene nella medesima L. n. 865, art. 12, comma 1, il quale rinvia, per la relativa determinazione, proprio all'art. 16 anzidetto. Devesi ancora riaffermare che tale determinazione non trova alcuna deroga nell'ambito della disciplina indennitaria posta dalla L. n. 219 del 1981, art. 80, il cui carattere speciale non è elemento sufficiente a dissolvere il nesso logico ed economico che, per legge, lega tutte le indennità, sia di

espropriazione che di occupazione legittima, una volta affermato ed indiscusso che la anzidetta normativa di riferimento fissa l'entità delle indennità di occupazione in misura rigorosamente percentuale all'indennità di espropriazione parimenti dovuta. Devesi infine notare che il criterio di computo in discorso è stato esteso dal vigente T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001 a tutte le indennità di occupazione, anche quelle di suoli edificabili (art. 50 e art. 22 bis, comma 5 del detto D.P.R. come modificato dal D.Lgs. n. 302 del 2002), con una scelta di carattere sistematico della quale non può non tenersi conto nella interpretazione delle norme previgenti perchè esprime una chiara opzione preferenziale per uno dei criteri disponibili in quanto ritenuto maggiormente soddisfacitivo dell'interesse al congruo indennizzo diviso dall'ordinamento".

Va da se' che l'indennita' di occupazione temporanea postula la previa determinazione della indennita' di esproprio (di cui rappresenta una parte frazionaria) astrattamente riferibile all'area occupata.

2) QUANTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 181/2011

Per quanto attiene ai criteri da seguire per la determinazione della indennita' di esproprio, e' noto che il ricorso al criterio del valore agricolo medio e' stato interdetto dalla sentenza n. 181/2011 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 40 commi 2 e 3 d.p.r. n. 327/2001 ed ha stabilito che, anche per i terreni non edificabili, e' necessario adottare sempre il criterio dell'effettivo valore di mercato dei terreni espropriati. Valore di mercato che ovviamente deve essere compatibile e coerente con le diverse utilizzazioni economiche consentite dalla destinazione urbanistica.

In particolare, la Corte Costituzionale ha stabilito quanto segue:

"E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. , in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, e con l'art. 42, terzo comma, Cost. , l' art. 5-bis, comma 4, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , in combinato disposto con gli artt. 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , come sostituiti dall' art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La censurata normativa prevede che l'indennità di espropriazione per le aree agricole e per le aree non suscettibili di classificazione edificatoria sia commisurata ad un valore - quello agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza dell'area da espropriare, annualmente calcolato da apposite commissioni provinciali - che prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo ed ignora ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso. Il criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto che elude il ragionevole legame con il valore di mercato del bene ablati, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il serio ristoro richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale. Fermo restando che il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato e che non sempre è garantita dalla Cedu una riparazione integrale, l'esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell'indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest'ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore, in guisa da garantire il giusto equilibrio tra l'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui".

"La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell' art. 5-bis, comma 4, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , in combinato disposto con gli artt. 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , come sostituiti dall' art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale dell' art. 40, commi 2 e 3, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante la nuova normativa in materia di espropriazione. Detta norma adotta, ai fini della determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile, il criterio del valore agricolo medio del tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell'area da espropriare e, quindi, contiene una disciplina che riproduce quella già dichiarata in contrasto con la Costituzione. Peraltro, tale declaratoria non può essere estesa anche al comma 1 del citato art. 40, il quale, in relazione all'esproprio di un'area non edificabile ma coltivata (il caso di area non coltivata è previsto dal comma 2), stabilisce che l'indennità

definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola. La mancata previsione del valore agricolo medio e il riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo consentono un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata, comunque demandata ai giudici ordinari".

"La declaratoria di illegittimità costituzionale non va estesa all' art. 40, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. sulla espropriazione per pubblica utilità), disponente la liquidazione dell'indennità sulla base del valore agricolo, in quanto la mancata previsione del valore agricolo medio e il riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo consentono una interpretazione della norma costituzionalmente orientata, peraltro demandata ai giudici ordinari".

- quanto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione

E' altrettanto noto che del nuovo quadro normativo emerso a seguito della sentenza n. 181/2011 della Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ha dato una interpretazione articolata con la quale ha stabilito tra l'altro:

- che e' stata superata la tradizionale bipartizione tra suoli edificabili e non edificabili e' stato introdotto un vero e proprio "tertium genus" che rappresenta una nuova categoria intermedia;
- che i terreni non edificabili non devono essere valutati con criteri rapportati a caratteristiche e utilizzi economici agricoli ma bensì sulla base del valore di mercato desumibile da utilizzazioni diverse dalla destinazione agricola compatibili con la loro destinazione urbanistica.

"La sentenza Corte cost. n. 181/2011 ha sganciato l'indennizzo dei suoli non edificabili dal valore agricolo medio così in sostanza riconoscendo un tertium genus tra suoli edificabili o no e consentendo che questi ultimi siano valutati con criteri rapportati a caratteristiche e utilizzi economici non agricoli, se conformi alle norme vigenti e agli strumenti urbanistici: per essi, nella determinazione dell'indennizzo espropriativo, il valore di mercato deve tener conto di utilizzazioni diverse dalla destinazione agricola o edificatoria" (Cass. 10.12.2014 n. 26057).

"A fini di determinazione dell'indennità di espropriazione, il valore venale di terreni di natura non edificatoria va valutato (pur senza raggiungere i livelli di prezzo delle aree edificabili) in base alle loro caratteristiche oggettive, tenendo conto di possibili utilizzazioni economiche, ulteriori e diverse da quelle agricole, consentite dalla normativa vigente, e dando rilievo, con intento premiale della libertà d'iniziativa privata, ad una vasta gamma di attività umane che si sviluppano sul territorio" (Cass. 30.7.2014 n. 17271).

"...a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimità del criterio indennitario del valore agricolo medio previsto dall' art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è applicabile il criterio generale dell'indennizzo pari al valore venale del bene, che impone di tenere conto delle obbiettive e intrinseche caratteristiche e attitudini dell'area in relazione alle utilizzazioni ulteriori e diverse da quelle agricole, intermedie tra le stesse e quelle edificatorie (quali parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), consentite dalla normativa vigente e conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica, previa le opportune autorizzazioni amministrative" (Cass. 28.5.2012 n. 8442).

"Non si intende negare che, in un sistema di valutazione ancorato al criterio del valore di mercato, si debba tenere conto anche delle possibilità di trarre reddito dall'immobile in relazione agli usi possibili, ancorchè non attuali, ma deve pur sempre trattarsi di possibilità concrete ed effettive (secondo il criterio elaborato nella scienza estimativa del c.d. highest and best use), potendo il proprietario dimostrare il valore effettivo del suolo in conseguenza di una diversa destinazione del bene (compatibile con l'accertata inedificabilità)" (Cass. 23.4.2015 n. 8313).

3) QUANTO ALL'INAPPLICABILITA' DELLA RIDUZIONE DEL 25 % PER INTERVENTI DI RIFORMA ECONOMICO – SOCIALI (ART. 2 COMMI 89 E 90 LEGGE N. 244/2007)

Si rende necessario affrontare la questione in ordine alla applicabilità o meno nella fattispecie del criterio indennitario previsto dall'art. 2 commi 89 e 90 della legge 24.12.2007 n. 244 introdotta a seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale n. 348/2007 e n. 349/2007. Precisamente, i commi citati prevedono:

- che l'indennità di espropriazione di un'area edificabile e' determinata nella misura pari al valore venale del bene; quando l'espropriazione e' finalizzata ad attuare interventi di riforma economico - sociale, l'indennità e' ridotta del 25 per cento;
- che nei casi in cui sia stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non e' stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perche' a questi e' stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità e' aumentata del 10 per cento;
- che la riduzione del quaranta per cento della indennità e' definitivamente soppressa;
- che le nuove disposizioni si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
- (3.1) inapplicabilità "ratione materiae" (ambito e concetto di intervento di riforma economico - sociale)

Cio' premesso, si ritiene che la fattispecie sfugga all'applicazione della riduzione del 25 % prevista dalla normativa citata, in conformita' ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimita'. In particolare, la Corte di Cassazione ha ormai da tempo stabilito che gli estremi che integrano e caratterizzano gli interventi di riforma economico - sociale:

- non sono ravvisabili nelle espropriazioni per la realizzazione di edilizia economica e popolare in relazione a p.d.z. e piani p.e.e.p.;
- non sono ravvisabili nelle espropriazioni per la realizzazione di piani industriali e produttivi;
- non sono infine liberamente ravvisabili nelle singole espropriazioni ne' dal giudice ne' dalla stessa amministrazione espropriante, occorrendo invece a tal fine una specifica previsione normativa (che al momento difetta).
- quanto alla giurisprudenza di legittimita'

"...-va in ogni caso ribadito che, affinché sussista il presupposto dell'intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell'indennità, esso deve riguardare l'intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (Cass., 23 febbraio 2012, n. 2774, in tema di edilizia convenzionata; Cass., 28 gennaio 2011, n. 2100, relativa a terreno inserito in zona P.i.p.) (Corte di Cassazione Sez. I, Sent., 26-10-2015, n. 21708, conforme Cass. Civ. 20-10-2015, n. 21270; Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-04-2015, n. 8320; Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2014, n. 15342)

"Peraltro ogni dibattito sul punto è superato dall'insegnamento di questa corte (Cass. 16 marzo 2012 n. 4210), per il quale il fine di riforma economico sociale connota una particolare qualità di fini di utilità pubblica, perseguiti in un dato momento storico, e perciò devoluta esclusivamente - non già al potere discrezionale dell'amministrazione espropriante, e neppure all'interpretazione del giudice in caso di opposizione giudiziale alla stima dell'indennità, ma - al legislatore, al quale soltanto spetta di decidere (nel rispetto dei vincoli individuati dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria) se e quando avvalersi del potere di prevedere una riduzione del tipo prefigurato dalla norma" (Corte di Cassazione 28.5.2012 n. 8445) (conformi Cass. 16.3.2012 n. 4210 e Cass. 28.1.2011 n. 2100).

"Devesi osservare che, ..., resta l'assorbente rilievo per il quale la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte si è ripetutamente ed anche di recente espressa affermando che siffatto intervento riformatore deve avere i caratteri della specialità, eccezionalità, temporaneità (S.U. 5265 del 2008, 9595 e 10130 del 2012) che, ovviamente, difettano totalmente nella ipotesi di un intervento funzionale alla attuazione di un PIP. Resta quindi

ferma la correttezza della decisione di escludere la decurtazione del 25 %” (Cass. 3.5.2013 n. 10384).

“Ritiene il relatore che, a parte la inapplicabilità alla vicenda in disamina della novella del 2007 (Cass. 14939 del 2010 e 2774 del 2012), resta l'assorbente rilievo per il quale la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte si è ripetutamente ed anche di recente espressa affermando che siffatto intervento riformatore deve avere i caratteri della specialità, eccezionalità, temporaneità (S.U. 5265 del 2008, 9595 e 10130 del 2012) che, ovviamente, difettano totalmente nella ipotesi di un intervento funzionale alla attuazione di un PIP. Resta quindi ferma la correttezza della decisione di escludere la decurtazione del 25%.” (Cass. 28.5.2013 n. 13258).

“Non senza notare che la predetta detrazione non trova comunque applicazione nel caso in cui il procedimento sia adottato per realizzare un semplice programma di edilizia convenzionata o di P.I.P. inidonei ad integrare il presupposto dell'intervento di riforma economico-sociale cui la norma riconduce la riduzione del 25% del valore venale del bene ai fini della determinazione dell'indennità: intervento, che deve invece riguardare l'intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate, in attuazione di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (Cass. sez. 1 23 febbraio 2012, n. 2774)” (Cass. 23.5.2013 n. 12757).

Ma c'è un argomento destinato a sgombrare il campo dagli equivoci.

Ne' può sottacersi infatti che la notissima sentenza emessa in esito al caso Scordino c/o Italia (ric. n. 36813/97 del 29.3.2006), la stessa Grande Chambre della Corte Europea Diritti dell'Uomo ha affrontato e risolto con grande chiarezza i principi in questione, stabilendo in particolare che nell'ipotesi di espropriazione per la realizzazione di un piano di edilizia residenziale economica e popolare, il proprietario conserva integro il diritto ad avere il valore venale del bene ablato senza alcuna riduzione della indennità di esproprio, atteso che la realizzazione del piano p.e.e.p. non integra gli estremi dell'intervento di “riforme economico sociali”.

Anche nelle sentenze Stornaiuolo c/o Italia dell'8.8.2006 e Mason c/o Italia del 24 luglio 2007 la CEDU ha definito la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare come espropriazione isolata estranea a riforme economico sociali.

La conclusione è immediata ed inevitabile: se dunque la stessa Corte Europea ha già chiarito e stabilito che le espropriazioni finalizzate alla realizzazione del piano p.e.e.p. non si inquadrano nell'ambito delle riforme economico – sociali, allora per la stessa ragione deve essere parimenti esclusa dalla stessa categoria anche l'esproprio di cui trattasi per la realizzazione dei lavori di uno svincolo autostradale (trattandosi manifestamente di esproprio isolato).

3.2) quanto all'applicabilità dell'aumento del 10 % della indennità di esproprio

L'art. 2° comma 89 della legge n. 244/2007 prevede che nei casi in cui sia stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento.

Si ritiene che la corretta interpretazione dell'art. 2 commi 89 e 90 legge n. 244/2007 possa autorizzare il riconoscimento del beneficio dell'aumento del 10 % della indennità definitiva:

- sia perché il diniego dell'aumento del 10 % ai proprietari precluderebbe la possibilità di dimostrare che l'accordo di cessione non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato proprio perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, possa risultare inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva;
- sia perché, diversamente interpretata, la norma finirebbe per accordare all'amministrazione colposamente inadempiente (che cioè non abbia offerto un'indennità definitiva adeguata e seria o addirittura che non abbia neppure offerto la indennità definitiva, come appunto nella fattispecie) un risparmio ed un vantaggio del tutto ingiustificato ed irragionevole rispetto all'amministrazione che sia comportata diligentemente nel rispetto della legge offrendo una indennità espropriativa congruamente determinata.

E' appena il caso di segnalare che in materia la Corte di Cassazione ha già chiarito i termini della questione:

“Con riguardo alla censura di cui al terzo motivo, che conclama la mancata applicazione dell'aumento del 10 % stante la sproporzione superiore ai due decimi del quantum offerto rispetto al quantum accertato come dovuto per indennità, essa appare fondata come rilevato in relazione. In punto di fatto si rammenta, alla stregua di quanto già questa Corte ha rilevato (Cass. 2774/2012) che nella specie la dichiarazione di p.u. venne adottata ben dopo l'acquisizione di efficacia del D.P.R. n. 327 del 2001, che il procedimento venne definito con l'esproprio 4.1.2008, che la riscrittura dell'art. 37 del T.U. venne ad entrare in vigore l'1.1.2008. Orbene, lettera chiarissima e ratio della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90 fanno ritenere che l'espressione non può che riferirsi, al fine di indicare le ipotesi in cui si debba dare ingresso al testo dell'art. 37 riscritto al comma 89 secundum constitutionem, ai procedimenti determinativi pendenti all'1.1.2008, per i quali soltanto l'indennità può ancora essere determinata secondo lo jus superveniens, in tal senso potendosi richiamare quanto considerato da questa Corte (Cass. 14939 del 2010), fermo restando che, per i procedimenti espropriativi pur successivi ad 1.7.2003 ma definiti prima della entrata in vigore della novella, non può che darsi ingresso al criterio del valore venale pieno (rispettoso della pronunzia di Corte Cost. 348 del 2007) di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39. Di qui la coerenza nella specie della previsione di incremento perequativo del 10% che l'accertamento comparativo tra indennità offerta (Euro 22.315) ed indennità accertata come dovuta (Euro 288.884) conclama come evidente. E di qui, cassata la sentenza e non occorrendo altre valutazioni, la pronunzia ex art. 384 c.p.c. che determina l'importo dovuto nella maggior somma di Euro 317.773 (Euro 288.884 + 10%), della quale deve ordinare il deposito in una con gli interessi legali, nelle forme di legge”
(Cass. 13.1.2014 n. 499) (conforme Cass. n. 2774/2012).

4) QUANTO ALLA APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA CEDU

E' ovviamente superfluo premettere che, ai fini della valutazione delle aree, deve tenersi conto sia della CEDU sia degli effetti prodotti nell'ordinamento dalla nota sentenza della Corte Costituzionale sentenza del 24.10.2007 n. 348 che, avendo abrogato l'art. 5 bis commi 1 e 2 del decreto legge 11.7.1992 n. 333 nonche', ai sensi dell'art. 27 della legge 11.3.1953 n. 87, in via consequenziale, l'art. 37 commi 1 e 2 del d.p.r. 8.6.2001 n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'), ha comportato la reviviscenza del principio generale che l'indennita' di esproprio deve essere determinata nel valore di mercato delle aree espropriate (art. 39 della legge fondamentale n. 2359/1865 ed ora art. 37 d.p.r. n. 327/2001 come modificato ed integrato dall'art. 2 commi 89 e 90 legge n. 244/2007).

4.1) l'art. 1 protocollo 1 addizionale alla cedu

Il principio del valore venale era del resto gia' previsto dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e sistematicamente ribadito dalla giurisprudenza della Corte Europea.

L'art. 1 Protocollo n. 1 addizionale alla C.E.D.U. cosi' testualmente recita:

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.

Nessuno puo' essere privato della sua proprieta' se non per causa di pubblica utilita' e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso di beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.

E' noto che l'art. 1 del Protocollo n. 1 della invocata convenzione contiene tre distinti principi:

- la prima regola, contenuta nella prima frase del primo comma, e' di natura generale ed enuncia il principio di pacifico godimento della proprieta';
- la seconda regola garantisce dalla privazione del possesso e la rende soggetta a certe condizioni;
- la terza regola, contenuta nel secondo comma, riconosce che gli stati contraenti hanno il compito, tra le altre cose, di controllare l'uso della proprieta' per la soddisfazione dell'interesse generale.

Le tre regole non sono comunque "distinte" e cio' comporta la necessita' di una lettura coordinata. La seconda e la terza regola sono collegate con la particolare facolta' di interferenza con il diritto di godere pacificamente della proprieta' e

dovrebbero per questo essere reinterpretate alla luce del principio generale enunciato dalla prima regola (confronta tra gli altri James e altri c. Regno Unito, sentenza 21 febbraio 1986, Serie A n. 98-B, pp. 29-30, § 37, seguendo i termini della analisi delle Corti nel caso Sporrang e Loennhroth c. Svezia, sent. 23 settembre 1982, serie A n. 52, p.24, §61; cfr. I Monasteri Santi c. Grecia, sent. 9 dicembre 1994, serie A n. 301, p. 31, § 56; e ancora Iatridis c. Grecia n. 31107/96 § 55 ECHR 1999-II).

4.2) l'applicazione e l'efficacia della Cedu (dopo il Trattato di Lisbona ratificato con legge 2.8.2008 n. 130)

E' noto che in data 1.12.2009 e' entrato in vigore il Trattato di Lisbona che e' stato ratificato dallo Stato Italiano con la legge 2.8.2008 n. 130.

L'art. 1 n. 8 del Trattato di Lisbona ha modificato l'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea e del Trattato che istituisce la Comunita' Europea e pertanto l'attuale formulazione dell'indicato art. 6 ora prevede testualmente:

"1. L'Unione riconosce i diritti, le liberta' e i principi sanciti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le liberta' e i principi della Carta sono interpretati in conformita' delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà' Fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà' Fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali".

La citata novita' normativa si rivela particolarmente importante poiche' essa ha comportato una modifica (verso l'alto) della fonte di diritto a tutela della proprieta': mentre infatti in precedenza i diritti fondamentali (e dunque anche la proprieta') trovano la loro tutela in una convenzione internazionale (la Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo) la cui applicazione nell'ordinamento (secondo l'orientamento piu' restrittivo) era subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale, ora invece quegli stessi diritti fondamentali trovano tutela in un trattato internazionale (il Trattato di Lisbona) le cui previsioni sono immediatamente e direttamente applicabili nell'ordinamento, anche grazie alla cessione di parte della propria sovranita' nazionale che ogni stato contraente ha operato sottoscrivendo il trattato.

Ecco allora che i diritti fondamentali gia' previsti dalla c.e.d.u. in materia di tutela del diritto di proprieta', ora fanno parte dei principi generali del Trattato sull'Unione Europea e del Trattato istitutivo della Comunita' Europea e pertanto in quanto tali devono essere applicati direttamente nell'ordinamento nazionale, con disapplicazione delle norme interne con esse configgenti, come avviene per tutte le norme comunitarie.

E tale obbligo e' imposto a tutti, cittadini, pubblica amministrazione e giudici.

"Ne' va sottaciuto che la particolare autorevolezza della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo risulta ad oggi ulteriormente avvalorata dalla rinnovata e diretta incidenza sul piano interno delle disposizioni della relativa Convenzione, e cio' in forza del combinato disposto della nuova formulazione dell'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea conseguente dalle modifiche apportate con il Trattato di Lisbona (cfr. ivi, commi 2 e 3: <L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. ...>; <I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali>) e dell'art. 117 primo comma costituzione come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (<La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali>)" (C.d.S. sezione IV 11.9.2012 n. 4808).

Tuttavia, corre l'obbligo di segnalare per completezza che si e' registrata di recente anche qualche voce contraria in

materia che ha rivisitato la indicata interpretazione (C.d.A. A.P. n. 5/2015).

5) QUANTO ALLE RESPONSABILITA'

5.1) L'obbligo delle Amministrazioni - imposto dalla legge 296/2006 e ss. mm. - di dare applicazione diretta alle norme cedu e le sanzioni - previste dalla legge italiana - per la violazione di questo obbligo.

IN SINTESI

L'obbligo delle Amministrazioni e dei soggetti equiparati di applicare le norme CEDU, disapplicando le leggi interne con esse confliggenti, non discende solo dalle norme europee, ma discende dalla legge italiana. (l. 296/2006 e s. m.).

Anche le Autorità Esproprianti, quindi, già in sede di procedimento amministrativo di esproprio (e non solo i Giudici italiani in sede processuale), devono dare applicazione diretta nell'ordinamento alle norme CEDU.

Non applicare le norme CEDU comporta quindi, per Amministrazioni, Amministratori e Dipendenti pubblici e privati tutte responsabilità che derivano dalla violazione di una legge dello Stato.

Si richiama l'attenzione su una legge italiana vigente cui si è già fatto sopra cenno, le cui implicazioni in termini di responsabilità, molte Amministrazioni ed Autorità esproprianti non hanno ancora pienamente colto, anche perché la norma è stata ripetutamente "trasferita" all'interno dell'ordinamento ed è stata anche oggetto di interpretazione autentica estensiva.

Essa sancisce l'obbligo per le Amministrazioni di applicare le norme CEDU già in Italia, senza costringere gli espropriati a far ricorso in Europa.

La norma di legge è la seguente: art. 16 bis/5 della legge 4.2.2005 n. 11

"lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni."

La norma fa il suo ingresso nell'ordinamento giuridico italiano con la legge 27.12.2006 n. 296 (art. 1/1217), ed da allora è ininterrottamente in vigore.

La norma, poi, con l'art. 6 legge 25.02.2008 n. 34 è stata "trasferita", (per dare ad essa una opportuna collocazione sistematica), nella legge quadro contenente le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, art. 16-bis legge 4 febbraio 2005 n. 11

La norma, infine, è stata interpretata autenticamente e se ne è esteso l'ambito di applicazione con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, in sede di conversione del decreto legge 207/2008, di cui qui di seguito si riporta il testo vigente.

(Art. 42-ter DL 30.12.2008 n. 207 - L'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005 n. 11, si interpreta nel senso che la rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.)

La rivalsa nei confronti delle Amministrazioni si applica anche, di conseguenza, non solo nei casi di condanna dello Stato italiano da parte della Corte Europea, ma anche nei casi in cui il ricorso alla Corte Europea si concluda con un accordo e non con una sentenza di condanna.

La legge italiana, quindi, obbliga gli Enti Pubblici ed i soggetti equiparati, ad applicare le norme della CEDU, (disapplicando le leggi interne con esse confliggenti), ed attribuisce allo Stato il diritto di rivalersi sugli Enti che le abbiano violate.

E' dunque appena il caso di precisare che qualora il cittadino espropriato - in caso di diniego opposto dall'Autorità Espropriante all'applicazione delle tutele prevista dalle norme della CEDU - fosse costretto a ricorrere alla Corte

Europea per ottenere la piena tutela dei suoi diritti, gli effetti economici derivanti dalla condanna di pagamento (formalmente) rivolta allo Stato italiano sono destinati a riflettersi integralmente in danno dell'Amministrazione e dei soggetti equiparati.

Qualsiasi norma italiana che porti alla determinazione dell'indennità di esproprio in misura non adeguata ai criteri stabiliti dalla Corte Europea, quindi, deve essere disapplicata dalle Amministrazioni, prima ancora che dai Giudici.

Ed i Soggetti che operano per l'Amministrazione, indipendentemente dal fatto che siano ad essa legati da rapporto organico, o di servizio, o privati destinatari di delega, ecc, in caso di violazione delle norme CEDU, dovranno valutare gli aspetti connessi ad una loro personale responsabilità per danno erariale.

Le implicazioni di questa norma in termini di danni all'Amministrazione e Responsabilità per danno erariale di Amministratori, Dipendenti (pubblici e privati), Professionisti ecc... non sono state ancora pienamente colte da molte Amministrazioni e Soggetti equiparati, cui essa fa riferimento.

La norma, purtroppo, viene solitamente scoperta in un Giudizio con gravi danni per i soggetti che l'hanno violata.

Pare quindi opportuno esaminare qui di seguito, non solo gli obblighi imposti dalla norma, ma anche le responsabilità connesse alla sua violazione.

5.2) Responsabilità per danno erariale di Amministratori e Dipendenti Pubblici per la violazione delle norme CEDU

Gli Amministratori ed i Dipendenti degli Enti Pubblici che non hanno applicato le norme CEDU, se l'Amministrazione subisce una condanna, possono essere chiamati a rispondere per danno erariale

E' noto che le Amministrazioni, quando procedono ad un esproprio, hanno l'obbligo di prevedere e determinare correttamente le somme necessarie a corrispondere gli indennizzi, (oltre, ovviamente, all'obbligo di procedere nel pieno rispetto della legislazione che disciplina la procedura espropriativa).

Ciò, purtroppo, molto spesso non avviene, con grave danno per l'erario.

Deve quindi tenersi presente che, in caso di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una indennità di esproprio in misura superiore a quella offerta in via amministrativa (ed ovviamente a maggior ragione in caso di condanna dello Stato italiano ad opera della Corte Europea), si può configurare la Responsabilità per danno erariale in capo ai soggetti che si siano resi responsabili della violazione, in sede di procedimento di esproprio, delle norme in materia di corretta determinazione della indennità.

La responsabilità è estesa a chi ha approvato atti espropriativi senza la previsione dei fondi necessari a pagare gli aventi diritto alle indennità.

La responsabilità è estesa anche ai soggetti che operano per l'Amministrazione (indipendentemente dal fatto che siano ad essa legati da rapporto organico, o di servizio, o privati destinatari di delega, ecc...).

La Giurisprudenza in materia è copiosa ed inequivoca.

1. Va affermata la colpevolezza di chi ha approvato atti espropriativi senza la previsione dei fondi necessari a pagare gli aventi diritto alle indennità (Corte Conti Sezione Basilicata n. 90 del 1.4.2008);

2. Nei procedimenti espropriativi ogni inerzia e superficialità in materia e' gravemente colpevole, per cui la pura e semplice omissione va considerata gravemente colpevole e l'accertata attività omissiva imputata al funzionario e/o responsabile preposto all'ufficio espropriazioni costituisce inescusabile violazione dei doveri connessi alla funzione rivestita nel senso che il fatto dannoso appare direttamente riconducibile alla condotta posta in essere e che l'elemento psicologico della colpa raggiunge inequivocabilmente soglia di rilevanza della colpa grave, ciò anche considerata la prevedibilità dell'evento dannoso (Corte dei Conti sezione III giurisdizionale Centrale d'Appello n. 62 del 17.2.2009);

3. Nel caso di condanna in sede giudiziale al risarcimento dei danni a terzi (o comunque ad una indennità espropriativa maggiore di quella determinata ed offerta), il danno erariale e' rappresentato dal maggior esborso sostenuto dall'ente a seguito della sentenza rispetto all'indennità' di occupazione legittima ed all'indennità'

d'esproprio comunque dovuta (Corte Conti Sezione Calabria n. 263 del 17.4.2007);

4. Il danno e' rappresentato dai maggiori oneri a seguito del contenzioso instaurato dal privato proprietario del terreno espropriato, oneri che sarebbero stati evitati qualora l'espropriazione fosse stata espletata in base a corretti adempimenti procedurali e nel rispetto della normativa in materia di determinazione della indennità (Corte Conti Sezione Calabria n. 936 del 5.10.2005);

5. Il danno erariale e' rappresentato dalla differenza tra l'indennità di esproprio riconosciuta dal giudice al cittadino espropriato e quanto effettivamente pagato dall'amministrazione espropriante (Corte Conti Sezione II Giurisdizionale Centrale n. 96 del 15.3.2005 e Corte Conti Sezione Calabria n. 764 del 1.7.2005).

6. Ed ancora, ex plurimis, il capo di un'Amministrazione, nella fattispecie, un Sindaco subisce una condanna per una procedura espropriativa che ha violato la legge. Corte Conti, sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello, sentenza 11 febbraio 2002 n. 44.

7. Anche i semplici Consiglieri comunali, pur non essendo amministratori, sono caduti sotto la scure della Corte dei Conti per il solo fatto di aver deliberato riconoscimenti di debiti fuori bilancio, a seguito di condanna dell'Amministrazione per espropri illegittimi. Corte Conti, Giurisdizionale, Regione Sicilia - 23 aprile 2009 n. 1042.

È evidente, allora, che qualora l'Autorità espropriante non dovesse provvedere a determinare in modo corretto l'indennità di espropriazione, l'espropriato si vedrà costretto a ricorrere alle competenti Autorità giudiziarie nazionali (ed eventualmente anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), esponendo così ad un giudizio per danno erariale Amministratori e Dipendenti che abbiano agito in dispregio della vigente normativa nazionale ed europea in materia espropriativa.

5.3) Responsabilità per danno erariale di Amministratori e Dipendenti di Enti Privati o liberi Professionisti.

Anche gli Amministratori ed i Dipendenti degli Enti Privati che non hanno applicato le norme CEDU possono essere chiamati a rispondere per danno erariale dinnanzi alla Corte dei Conti.

Va precisato che la Responsabilità per danno erariale è estesa agli Amministratori ed ai Dipendenti di Enti Privati e ad altri Soggetti, anche privati.

Com'è noto, la recente giurisprudenza della Corte di Conti ha assunto l'indirizzo di considerare irrilevante la natura (pubblica o privata) del soggetto nei cui confronti viene promossa l'azione di responsabilità per danno erariale.

Tale indirizzo è stato da più parti sottoposto a critiche e se ne auspicava un mutamento.

E' opportuno precisare che invece tale indirizzo è ormai stato definitivamente confermato dalla Corte di Cassazione, che vi ha apposto il "sigillo" delle Sezioni Unite.

"Per il resto la Corte dei Conti ha fatto applicazione del più recente orientamento di questa S.C., secondo il quale ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o un contratto di diritto privato: il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto - che ben può essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti (sent. 1 marzo 2006 n. 4511)".

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili 18 luglio 2008 n. 19815).

E' quindi irrilevante la differenza fra Amministratori e Dipendenti di Enti Pubblici e Amministratori e Dipendenti di Enti Privati.

Quindi, anche i soggetti privati dalla cui attività derivi un danno all'erario, sono responsabili dinnanzi alla Corte dei Conti.

5.4) Obbligo di segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

A seguito del recente intervento legislativo che ha interessato l'articolo 26 del regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038, è ora necessario segnalare alla Procura Regionale della Corte dei Conti le procedure che violano le norme CEDU.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare chiaro che l'Amministrazione deve segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti gli atti ed i fatti relativi alle procedure espropriative quando potrebbero emergere elementi idonei a configurare una responsabilità erariale per violazione delle norme CEDU.

Tale segnalazione si rende ora necessaria senza indugio a seguito dell'entrata in vigore della legge del 23 dicembre 2005 n. 266, al fine di consentire al P.M. contabile di porre in essere le necessarie misure conservative e/o revocatorie, di cui qui di seguito si riporta il testo vigente.

Art. 1 comma 174 della legge del 23 dicembre 2005 n. 266

"Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile".

L'obbligo di informare immediatamente la competente Procura Regionale della corte dei Conti s'impone perché, in tema di azione revocatoria, occorre riferirsi al momento in cui si verifica l'illecito contabile.

"Nel giudizio di revocatoria innanzi alla Corte dei conti, ai fini dell'accertamento della anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione del presunto responsabile-debitore che sia pregiudizievole per le ragioni dell'erario, occorre riferirsi al momento in cui si verifica l'illecito contabile, ossia il fatto dannoso patito dalla pubblica amministrazione" (Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia 3.12.2008 n. 936).

Il quadro normativo in tema di responsabilità per danno erariale oggi delineatosi con la legge del 23 dicembre 2005 n. 266, è destinato a sgomberare il campo dal convincimento diffuso tra amministratori e dipendenti (pubblici e privati), che l'accertamento di eventuali responsabilità per violazione delle norme in materia di corretta applicazione delle leggi possa essere procrastinata nel tempo ed evitata con la dismissione del proprio patrimonio personale.

Prima della novella introdotta dall'art. 1, comma 174 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, infatti, la facoltà del Pubblico Ministero contabile di procedere ad azioni cautelari a tutela del credito nei confronti dei presunti responsabili del pregiudizio erariale era suscettibile di essere vanificata dalle possibili distrazioni di questi beni ad opera dei medesimi convenuti; tuttavia non esisteva la possibilità di porvi rimedio, dal momento che - (fatta eccezione per il sequestro conservativo, che godeva di speciale menzione nell'art. 48 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 e nell'art. 5 della l. n. 19/1994) - il Pubblico Ministero Contabile poteva esperire solo un'attività sollecitatoria nei confronti della P.A. danneggiata, ma ciò non garantiva che effettivamente le misure cautelari venissero attivate con la sollecitudine che il rimedio stesso richiedeva.

Oggi, invece, L'art. 1, comma 174 della legge n. 266/2005 ha riconosciuto invece questa possibilità al Pubblico Ministero Contabile, nell'ambito del rafforzamento dei poteri a lui spettanti a garanzia del credito erariale.

Di conseguenza, la Procura Regionale della Corte dei Conti deve essere immediatamente informata, per metterla nelle condizioni di esperire le misure conservative ad essa attribuite dalla citata novella legislativa.

§ § § § §

Tutto ciò premesso e considerato il proprietario

AVVERTE

che, in denegata ipotesi, si vedranno costretti ad agire in giudizio riservandosi, se necessario, di adire anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per veder integralmente tutelati i loro diritti e rispettate le garanzie stabilite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dai suoi Protocolli Addizionali

RICORDA

che l'applicazione delle norme CEDU è ineludibile perché se esse non vengono applicate dalle Amministrazioni o dai Giudici Italiani, saranno applicate dalla Corte Europea, alla quale l'espropriato può sempre fare ricorso.

RICORDA

che l'art 16 bis, comma 5 della legge 4.5.2005 n. 1 e successive modifiche impone alle Amministrazioni (ed ai soggetti equiparati) l'obbligo di dare immediata applicazione alle norme CEDU e prevede pesanti responsabilità per la violazione dell'obbligo imposto.

INVITA

codesta società ad accertarsi di avere la disponibilità delle somme necessarie a corrispondere gli indennizzi in misura adeguata alle norme CEDU o, in caso di delega, ad accertarsi che i soggetti delegati abbiano tale disponibilità e che essi prestino idonee garanzie all'Amministrazione.

RICORDA

che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza contabile sopra richiamato, gli Amministratori, i Dipendenti ed i Soggetti anche privati che non determinano correttamente gli indennizzi (o che procedono all'esproprio senza avere la disponibilità delle somme necessarie a corrispondere gli indennizzi correttamente determinati), si rendono responsabili di danno erariale nel caso in cui l'Ente venga condannato, a seguito dell'esperimento del giudizio di opposizione alla stima, all'esborso di somme maggiori rispetto a quelle determinate in sede amministrativa.

SI RENDE COMUNQUE DISPONIBILE

in un clima di proficua partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo e nell'ottica di una soluzione stragiudiziale della vicenda, a collaborare per raggiungere un accordo bonario, che rappresenta certamente il migliore mezzo per perseguire gli scopi di cui all'art. 2 comma 2 del DPR 2001/327 (economicità, efficacia, efficienza, semplificazione dell'azione amministrativa).

Resta in attesa di tempestivo riscontro e di conoscere gli ulteriori atti ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, anche al fine di verificare se sussistano o meno i margini per una eventuale composizione bonaria della vicenda espropriativa.

Corrado Pourpour

